Inapplicabilità del regolamento ad un'operazione notificata

(Caso n. IV/M.661 — Stragab/Bank Austria/Stuag)

(96/C 38/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 15 gennaio 1996 la Commissione ha deciso che l'operazione notificata nel caso in oggetto non rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (1), relativo al controllo delle operazioni di concentrazione, perché non costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento citato. La presente decisione si fonda sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni. I terzi che dimostrino di avervi interesse possono ottenere copia della decisione richiedendola per iscritto al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 43 01

(1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.674 — Demag/Komatsu)

(96/C 38/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 21 dicembre 1995 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (1). I terzi che dimostrino un interesse sufficiente potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 43 01

(1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.